



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

C.F. P. IVA 00470070541

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ATTO N. 31
SEDUTA DEL 29-06-2021

OGGETTO:
**T.A.R.I. (TASSA RIFIUTI) - PRESA
D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.**

DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17:30, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

AVV. PETRUCCIOLI MANUEL	P	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
BARBARITO JACOPO	P	MANCINI MATTEO	A
GRAMACCIONI FERNANDO	P	BRUSCOLOTTI MARIA PIA	A
BARTOLONI ISABELLA	P	TORDENTI MARIA TERESA	P
PATACCA RENZO	P	BISELLI MAURO	A
GALANTI MARCO	P	METELLI FRANCESCA	P
SANTI VALERIA	P		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 10, compreso il Sindaco, assenti n. 3 consiglieri su n. 13 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. AVV. PETRUCCIOLI MANUEL nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. De Cesare Vincenzo. Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

SERVIZIO	SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to RUMORI FABIANA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to FABIANA RUMORI

Il verbale della presente deliberazione è agli atti dell'ufficio in formato digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31/10/2019;
- la determinazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 2 del 27/03/2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 158 del 05/05/2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 238 del 23/06/2020;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Giano dell'Umbria è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), come da Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 1 del 10/03/2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

Visto in particolare che il regolamento comunale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019, trasmesso con nota prot. 2979 del 15/03/2021, decurtato dei costi inseriti nel PEF per le spese di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti per i casi di COVID-19, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di*

confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Esaminati i costi definitivi del Piano Economico Finanziario 2021, validati dall'Ente di Governo dell'Ambito l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), come da Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 1 del 10/03/2021, per un totale PEF di € 684.567,00, decurtati dei costi inseriti nel PEF per le spese di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti per i casi di COVID-19, pari a € 24.889,70 IVA compresa, per un totale netto di € 659.676,90, come di seguito riportato:

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	56.550,00 €	
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	86.022,00 €	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	66.549,00 €	
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	221.591,00 €	
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	62.849,00 €	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		63.851,00 €	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		83.208,00 €	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		32.384,00 €	
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		6.450,00 €	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		24.527,00 €	
	Acc Accantonamento		2.044,00 €	
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €	
	- di cui per crediti		0,00 €	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
R Remunerazione del capitale		3.869,00 €		
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €		
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		2.900,00 €	
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		4.368,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		9.532,00 €	
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		25.233,00 €	
	fattore sharing b	0,30	fattore sharing w	0,10
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		2.859,60 €	
	b(1+w)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		8.326,89 €	

RC Conguagli	Rctv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		-52.933,00 €
	Rctf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		43.144,00 €
	coefficiente gradualità γ	0,52 rateizzazione r	4
	(1+y)Rctv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		-6.881,29 €
	(1+y)Rctf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		5.608,72 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		42.124,78 €
	Oneri fissi		14.125,28 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TV}		2.175,00 €
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP-TV}		19.676,00 €
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP-TV}		0,00 €
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		0,00 €
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		23.018,00 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{TV,2020/r2020} (se r2020>1)		23.018,00 €
	Costi fissi		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TF}		1.393,00 €
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP-TF}		2.951,00 €
- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		-23.658,00 €	
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{TF,2020/r2020} (se r2020>1)		-23.658,00 €	
Voci libere per costi fissi:	Rettifica per rispetto limite costi massimo Arera €	-65.951,72 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Rettifica per rispetto limite costi massimo Arera €	-35.989,68 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		24.889,70 €
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		5,72%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		647.528,00 €
Costi fissi effettivi			186.829,58 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente			197.321,32 €
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)Rctf/r-Df+Cd_{2019f}$		384.150,90 €
Costi variabili effettivi			472.847,32 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente			-197.321,32 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)Rctv/r+Cd_{2019v}$		275.526,00 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$		659.676,90 €

Preso atto che l'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99, prevede che l'Ente ripartisce tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

Considerati i dati reali emergenti dai ruoli elaborati negli anni precedenti a titolo di TARSU-TARES-TARI e dalla banca dati attuale, unitamente ai dati forniti dal soggetto che svolge il servizio relativamente alle volumetrie dei cassonetti effettivamente consegnati e della loro frequenza di svuotamento, il riparto è stato effettuato nella seguente misura:

- " 69% utenze domestiche;
- " 31% utenze non domestiche.

Nella tabella di seguito riportata, viene evidenziata la ripartizione dei costi fissi e variabili per

le utenze domestiche e non domestiche:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 455.177,06	% costi fissi utenze domestiche	69,00 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 69,00\%$	€ 265.064,12
		% costi variabili utenze domestiche	69,00 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 69,00\%$	€ 190.112,94
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 204.499,84	% costi fissi utenze non domestiche	31,00 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 31,00\%$	€ 119.086,78
		% costi variabili utenze non domestiche	31,00 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 31,00\%$	€ 85.413,06

Preso atto che, per la determinazione delle tariffe applicabili, l'Ente deve stabilire l'entità dei coefficienti di produttività dei rifiuti da applicare, individuandoli solitamente all'interno di un range minimo e massimo per ogni categoria già fissato dal D.P.R. 158/99, distintamente denominati come di seguito :

- Utenze domestiche: Ka (Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa) e Kb (Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile della tariffa);
- Utenze non domestiche : Kc (Coefficiente potenziale di produzione, per attribuzione parte fissa della tariffa) e Kd (Coefficiente di produzione Kg/Mq annuo, per attribuzione parte variabile della tariffa);

Considerato che hanno costituito il quadro di riferimento delle scelte operate nella determinazione dei sopra indicati coefficienti ed al fine essenziale di non creare disparità ingiustificate e sproporzionate, di perequare gli incrementi tariffari in maniera sufficientemente omogenea, nel rispetto sempre dei diversi coefficienti di potenzialità di produzione dei rifiuti, e di contenere la proporzione del peso preponderante delle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche nella fase di ripartizione dei costi del servizio;

Ritenuto quindi, sulla scorta anche delle informazioni e delle diverse proiezioni di calcolo elaborate dal servizio finanziario finalizzate ad una accorta valutazione dell'impatto degli incrementi tariffari sulle diverse utenze alla luce del contesto economico sociale del territorio, proporre la determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di produttività fissati e riepilogati nelle rispettive tabelle, come di seguito indicato:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento o per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,82	0,60	0,813224	34,224881
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,92	1,80	0,912397	102,674643
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,03	2,30	1,021488	131,195377

1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,10	3,00	1,090910	171,124405
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,17	3,60	1,160332	205,349286
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1,21	4,10	1,200001	233,870020
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E/	0,61	0,45	0,609918	25,668660
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E	0,69	1,35	0,684298	77,005982
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E	0,77	1,72	0,766116	98,396533
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE	0,82	2,25	0,818182	128,343304
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE	0,87	2,70	0,870249	154,011964
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE	0,90	3,07	0,900001	175,402515
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE 70% - APPLICATA IN CASI PART	0,27	0,54	0,273719	30,802392

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	0,66	5,62	0,900879	0,678625
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,49	4,16	0,668834	0,502327
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,49	12,65	2,033804	1,527510
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,85	7,23	1,160223	0,873035
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,96	8,20	1,310370	0,990164
2 .8	UFFICI, AGENZIE	1,09	9,25	1,487816	1,116954
2 .9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,53	4,52	0,723433	0,545798
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	1,10	9,38	1,501466	1,132651
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,20	10,19	1,637963	1,230460
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA)	1,50	10,10	2,047453	1,219593
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,55	10,10	2,115702	1,219593
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,20	10,10	1,637963	1,219593

2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,50	10,10	2,047453	1,219593
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	5,01	42,56	6,838495	5,139196
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	5,01	42,56	6,838495	5,139196
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	2,66	22,57	3,630818	2,725368
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,39	20,35	3,262276	2,457299
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,58	55,94	8,981497	6,754855
2 .32	AGRITURISMO	0,85	7,23	1,160223	0,873035
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM-RIDUZIONE 20% PE	2,12	18,05	2,904654	2,180294
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA-RIDUZIONE 20% PE	0,88	7,50	1,201172	0,906121
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA-RIDUZIONE 20% PE	1,20	8,08	1,637963	0,975674
2 .8	UFFICI, AGENZIE-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E/O DISC. NUO	0,81	6,93	1,115862	0,837715
2 .8	UFFICI, AGENZIE-RIDUZIONE 30%	0,76	6,47	1,041471	0,781867
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO-RIDUZION E 30%	1,08	7,07	1,480991	0,853715
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-RIDUZIONE 30%	0,84	7,07	1,146574	0,853715
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE 30%	1,05	7,07	1,433217	0,853715
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE 30%-Ag	1,05	7,07	1,433217	0,853715
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE 50%-Ag	0,75	5,05	1,023726	0,609796
2 .32	AGRITURISMO-RIDUZIONE 50%-Agevolazione Covid 75%	0,42	3,61	0,580111	0,436517
2 .32	AGRITURISMO-RIDUZIONE 70% - APPLICATA IN CASI PARTICOLARI-Agevolazi	0,25	2,16	0,348067	0,261910
2 .9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Riduzione rifiuti	0,47	4,06	0,651090	0,491218
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Riduzione rifiuti speciali	2,15	18,31	2,936048	2,211569

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

VISTO l'art. 20 del vigente Regolamento della TARI, il quale disciplina le ulteriori riduzioni di cui al citato comma 660, in particolare i commi 4 e 5, che prevedono espressamente:

«4. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI può essere ridotta in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

5. Il Consiglio Comunale, al verificarsi degli eventi di cui al comma 4 del presente articolo, può stabilire una percentuale di riduzione delle tariffe TARI per una o più categorie di contribuenti.»

Richiamata la delibera di G.C. n.73 del 22.06.2021, atto di indirizzo per l'utilizzo degli stanziamenti del D.L. n.73/2021, che, dato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'art. 6 prevede un fondo di 600 milioni di euro da ripartire tra gli enti per concedere agevolazioni T.A.R.I. alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività; dalla ripartizione di tale fondo risulta una quota spettante al comune di Giano dell'Umbria pari a € 33.005,00;

RITENUTO di prevedere, a norma dell'art. 20 del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque limitate nello svolgimento della propria attività dai provvedimenti emanati dal Governo e, più precisamente, una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 75% per le categorie di seguito elencate:

- 2.1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 2.2 campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi;
- 2.4 esposizioni, autosaloni;
- 2.5 alberghi con ristorazione;
- 2.6 alberghi senza ristorazione;
- 2.10 negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie;
- 2.12 attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere);
- 2.14 attività industriali con capannoni di produzione;
- 2.15 attività artigianali di produzione beni specifici;
- 2.16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- 2.17 bar, caffè, pasticcerie;
- 2.32 agriturismi;

Ritenuto dover stabilire che la copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui sopra sarà assicurata con i fondi messi a disposizione dal Governo centrale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021, le stesse saranno quantificate con precisione solo a seguito dell'elaborazione del ruolo TA.RI. 2021 al quale farà seguito apposita variazione di bilancio;

Dato atto che, come specificato nella delibera di G.C. n.73 del 22.06.2021, sopra richiamata, il comune di Giano dell'Umbria ha ritenuto opportuno utilizzare la somma di € 24.889,70 accantonata nell'avanzo 2020 per finanziare le maggiori spese di raccolta dei rifiuti COVID-19 iscritte nel PEF 2021, abbattendo in tal modo i relativi costi per non farli gravare sui contribuenti;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento TA.RI., di stabilire che il versamento dell'importo dovuto per la tassa per l'anno 2021 venga effettuato in numero 3 rate aventi le seguenti scadenze, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021:

1° rata - 30 settembre 2021 - 1/3 dell'importo dovuto;

2° rata - 30 novembre 2021 - 1/3 dell'importo dovuto;

3° rata - 28 febbraio 2022 - 1/3 dell'importo dovuto;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che il decreto legge 22.03.2021 n. 41 (Decreto Sostegni), art. 30, comma 5, in deroga a quanto disposto dall'1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che, limitatamente all'anno 2021, il termine per deliberare le tariffe della TA.RI. e per l'approvazione del relativo regolamento sono prorogati al 30.06.2021;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Perugia sull’importo del tributo, nella misura del 5 %;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile Finanziario;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, come da verbale n.13 del 25/06/2021, prot. n.6731 del 29/06/2021;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29.03.1999 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n.158;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione espressa in forma palese come segue:

n. 2 Consiglieri astenuti dalla votazione (Metelli, Tordenti)

n. 8 voti favorevoli ;

n. 0 voti contrari;

D E L I B E R A

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto** del Piano Economico Finanziario anno 2021, pari a € 684.567,00, e dei documenti ad esso allegati, validati dall'Autorità di Governo di Bacino, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), come da Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 1 del 10/03/2021, decurtato dei costi inseriti nel PEF per le spese di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti per i casi di COVID-19, pari a € 24.889,70;
- 3) **Di dare atto** che la somma di € 24.889,70 accantonata nell'anno 2020 verrà utilizzata per la copertura dei costi inseriti nel PEF 2021 per le spese di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti per i casi di COVID-19;
- 4) **DI APPROVARE** per l'anno 2021 le seguenti tariffe per l'applicazione della TARI, secondo i coefficienti di produttività fissati e riepilogati nelle seguenti tabelle, come di seguito in dettaglio:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporziona le di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,82	0,60	0,813224	34,224881
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,92	1,80	0,912397	102,674643
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,03	2,30	1,021488	131,195377
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,10	3,00	1,090910	171,124405

1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,17	3,60	1,160332	205,349286
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1,21	4,10	1,200001	233,870020
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E/	0,61	0,45	0,609918	25,668660
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E	0,69	1,35	0,684298	77,005982
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E	0,77	1,72	0,766116	98,396533
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE	0,82	2,25	0,818182	128,343304
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE	0,87	2,70	0,870249	154,011964
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE	0,90	3,07	0,900001	175,402515
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE 70% - APPLICATA IN CASI PART	0,27	0,54	0,273719	30,802392

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,66	5,62	0,900879	0,678625
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,49	4,16	0,668834	0,502327
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,49	12,65	2,033804	1,527510
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,85	7,23	1,160223	0,873035
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,96	8,20	1,310370	0,990164
2 .8	UFFICI,AGENZIE	1,09	9,25	1,487816	1,116954
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,53	4,52	0,723433	0,545798
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1,10	9,38	1,501466	1,132651
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,20	10,19	1,637963	1,230460
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1,50	10,10	2,047453	1,219593
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,55	10,10	2,115702	1,219593
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,20	10,10	1,637963	1,219593
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,50	10,10	2,047453	1,219593
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	5,01	42,56	6,838495	5,139196

2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	5,01	42,56	6,838495	5,139196
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	2,66	22,57	3,630818	2,725368
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,39	20,35	3,262276	2,457299
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	6,58	55,94	8,981497	6,754855
2 .32	AGRITURISMO	0,85	7,23	1,160223	0,873035
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE 20% PE	2,12	18,05	2,904654	2,180294
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-RIDUZIONE 20% PE	0,88	7,50	1,201172	0,906121
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE 20% PE	1,20	8,08	1,637963	0,975674
2 .8	UFFICI,AGENZIE-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E/O DISC.NUO	0,81	6,93	1,115862	0,837715
2 .8	UFFICI,AGENZIE-RIDUZIONE 30%	0,76	6,47	1,041471	0,781867
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIDUZION E 30%	1,08	7,07	1,480991	0,853715
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-RIDUZIONE 30%	0,84	7,07	1,146574	0,853715
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE 30%	1,05	7,07	1,433217	0,853715
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE 30%-Ag	1,05	7,07	1,433217	0,853715
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE 50%-Ag	0,75	5,05	1,023726	0,609796
2 .32	AGRITURISMO-RIDUZIONE 50%-Agevolazione Covid 75%	0,42	3,61	0,580111	0,436517
2 .32	AGRITURISMO-RIDUZIONE 70% - APPLICATA IN CASI PARTICOLARI-Agevolazi	0,25	2,16	0,348067	0,261910
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Riduzione rifiuti	0,47	4,06	0,651090	0,491218
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Riduzione rifiuti speciali	2,15	18,31	2,936048	2,211569

5) **DI APPLICARE** una riduzione del 75% alla parte variabile della tariffa, di cui alla tabella precedente, per le categorie di utenze non domestiche in premessa elencate, che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque limitate nello svolgimento della propria attività dai provvedimenti emanati dal Governo;

6) **DI STABILIRE** che la copertura delle minori entrate derivante dall'applicazione delle riduzioni di cui sopra sarà assicurata con i fondi messi a disposizione dal governo centrale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021; le stesse saranno quantificate con precisione solo a seguito dell'elaborazione del ruolo al quale farà seguito apposita variazione di bilancio;

7) **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI, pari al 5% per l'anno 2021;

8) **DI STABILIRE** che il versamento dell'importo dovuto per il Tributo comunale sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021, sia effettuato in numero 3 rate aventi le seguenti scadenze, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021:

- 1^ rata – 30 settembre 2021 - 1/3 dell'importo dovuto;
- 2^ rata – 30 novembre 2021 - 1/3 dell'importo dovuto;
- 3^ rata – 28 febbraio 2022 - 1/3 dell'importo dovuto.

9) DI DARE ATTO che nella prossima variazione di bilancio verranno recepite le variazioni delle poste del piano finanziario 2021;

10) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

11) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione così come segue:

n. 2 Consiglieri astenuti dalla votazione (Metelli, Tordenti)

n. 8 voti favorevoli ;

n. 0 voti contrari.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to AVV. PETRUCCIOLI
MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. De Cesare Vincenzo

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al ,
come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li .

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to RUMORI FABIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA

Giano dell'Umbria, li 09-07-21.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici
giorni consecutivi dal al .

E' divenuta esecutiva il giorno :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Giano dell'Umbria, li

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA